

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Antonio Battistini)
(D.P.G.R. n.16 del 17/02/2026)

N. 514 DEL 23/04/2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CURRICULARE, TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO ED I SOGGETTI PROMOTORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 25/03/1998, N. 142.
-----------------	--

Redattore CINZIA FAZIO
Funzionario SIMONA ROCCIA
firmatario CLAUDIO FRANCESCO TOMASELLO

STRUTTURA PROPONENTE	Gestione della Qualità
-----------------------------	-------------------------------

Parere Direttore Amministrativo TIZIANA CIUCI <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

Parere Direttore Sanitario ANTONIO GALLUCCI <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CURRICULARE, TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO ED I SOGGETTI PROMOTORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 25/03/1998, N. 142.
-----------------	--

Proposta del Responsabile del Procedimento n. 2802/2026;

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

**Il Responsabile del Procedimento
Incarico Funzione Formazione
Dott.ssa CINZIA FAZIO**

**Il Responsabile U.O.S. Formazione e
Accreditamento
Dr.ssa SIMONA ROCCIA**

Il Direttore U.O.C. Gestione Totale Qualità	Dr. CLAUDIO FRANCESCO TOMASELLO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
--	---

Il Direttore U.O.C. Gestione Totale della Qualità

Visto il D.P.G.R. n. 16 del 17 febbraio 2026 con il quale il Dott. Antonio Battistini, già nominato con D.P.G.R. n. 16 del 17 febbraio 2025, è stato prorogato nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 701 del 13 giugno 2023;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 865 del 14 luglio 2023;
Vista la nota prot. n. 24415 del 18 febbraio 2026.

VISTI:

- la legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante “*Norme in materia di promozione dell'occupazione*”, ed in particolare l'art. 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, che adotta il “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.*”, ed in particolare l'art. 4, comma 2, secondo cui “*I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.*”;
- il Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”;
- il decreto legislativo n. 368 del 17/08/1999, ed in particolare l'art. 41, comma 3, dove viene stabilito che “*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.*”;

Proposta n. 2802/2026

- il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera a) che equipara al lavoratore, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2014, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.”;
- il decreto legge n. 402 del 13/06/2017 che al punto 1.2 dell’allegato 1 prevede che, per lo svolgimento dell’attività formativa professionalizzante e dei tirocini, presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

ATTESO CHE:

- la convenzione per lo svolgimento dei tirocini di formazione e di orientamento rappresenta il documento che regola i rapporti tra il soggetto ospitante e i soggetti promotori di cui all’art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, definendo diritti, doveri e responsabilità delle parti;
- la Deliberazione aziendale n. 156 dell’11/02/2025, con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione e il modello di progetto formativo e di orientamento adottati presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, costituisce disciplina vigente;
- per ogni tirocinio è predisposto, a cura del soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento, redatto secondo il modello approvato e contenente gli elementi essenziali del percorso formativo;

STABILITO CHE:

- per le convenzioni stipulate precedentemente all’approvazione del presente Regolamento, si darà corso all’applicazione delle stesse fino alla naturale data di scadenza; trascorso tale termine, le convenzioni saranno considerate risolte di diritto; è escluso qualsiasi rinnovo tacito o automatico;
- in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. c) del D.M. 142/1998, il numero massimo di tirocinanti contemporaneamente presenti presso l’Azienda non può eccedere il limite del 10% del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- ai fini della programmazione e dell’assegnazione delle disponibilità, i tirocini attivati nell’ambito delle reti formative vigenti sono considerati prioritari rispetto agli altri percorsi;

RITENUTO di procedere all’approvazione del surrichiamato regolamento per la stipula delle convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento curriculare, tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (d’ora in avanti denominata anche “ASP di Catanzaro”, “Azienda” o “soggetto ospitante”) ed i soggetti promotori di cui all’art. 2 del D.M. 25/03/1998, n. 142;

PRECISATO CHE:

- **i tirocini formativi e di orientamento**, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), legge n. 196 del 1997, **non costituiscono rapporto di lavoro per il soggetto ospitante**;
- il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa a carico del bilancio

aziendale;

- gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, per quanto riguarda la figura del tirocinante, sono in capo all'ASP di Catanzaro, in qualità di soggetto ospitante, la quale:
 - fornisce **idonea informativa** sui rischi legati all'attività oggetto del tirocinio, avvalendosi delle competenze specifiche del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo modi, forme e condizioni previsti dalla normativa vigente;
 - adempie agli obblighi connessi alla **sorveglianza sanitaria del tirocinante** nei casi in cui sia esplicitamente previsto dalla normativa vigente, avvalendosi delle specifiche figure aziendali del Medico Competente e del Medico Autorizzato;
- tutto quanto risulti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento è da considerarsi nullo e privo di effetti;
- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si farà riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento aziendale e ritenuta la propria competenza;

Visti gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) **Di approvare** il regolamento di cui sopra (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la stipula delle convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento curriculare, tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed i soggetti promotori di cui all'art. 2 del D.M. 25/03/1998 n. 142.
- 2) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa a carico del bilancio aziendale.
- 3) **Di stabilire** che, per ogni tirocinante autorizzato a frequentare presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro:
 - il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale si impegni a fornire idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di tirocinio, secondo modi, forme e condizioni previsti dalla normativa vigente.
 - il Medico Competente ed il Medico Autorizzato dell'Azienda diano applicazione alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto di competenza.
 - la U.O.C. Gestione Risorse Umane e la U.O.C. Affari Generali e Assicurazioni, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, diano esecuzione a quanto espressamente previsto, per i medici in formazione specialistica, dall'art. 41, comma 3 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
 - i Direttori/Responsabili della Struttura di assegnazione del tirocinante svolgano il ruolo codificato di responsabile aziendale, assolvendo ai compiti declinati nel richiamato schema di convenzione, di cui alla Deliberazione aziendale n. 156 del 11/02/2025.
- 4) **Di dare atto** che:

Proposta n. 2802/2026

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio aziendale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
 - per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si farà riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia.
- 5) **Di stabilire, altresì, che:**
- per le convenzioni stipulate precedentemente all'approvazione del presente Regolamento, si darà corso all'applicazione delle stesse fino alla naturale data di scadenza; trascorso tale termine, le convenzioni saranno considerate risolte di diritto; è escluso qualsiasi rinnovo tacito o automatico.
 - tutto quanto risulti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento è da considerarsi nullo e privo di effetti.
- 6) **Di notificare** il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza:
- Al Direttore Medico P.O.U., in qualità di Delegato alle funzioni datoriali, di cui alla delibera n. 365 del 16/03/2024;
 - Ai Direttori/Responsabili di Struttura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
 - Al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
 - Al Medico Competente ed al Medico Autorizzato dell'Azienda;
 - Alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ed alla U.O.C. Affari Generali e Assicurazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta della U.O.C. Gestione Totale della Qualità;

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CURRICOLARE



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Finalità ed ambiti di applicazione.	3
3. Riferimenti normativi.....	4
4. Terminologia e definizioni.	4
5. Disposizioni generali, organizzative e assicurative sui tirocini curriculari.	6
6. Procedure per la stipula delle convenzioni.....	7
6.1 Modalità di richiesta e stipula della convenzione.	7
6.2 Identificazione del Soggetto promotore.	8
6.3 Disposizioni comuni.....	9
6.4 Obblighi di comunicazione del Soggetto Promotore.	10
6.5 Rinvio alla disciplina operativa.....	11
7. Disciplina transitoria delle convenzioni già in essere.	11
8. Entrata in vigore aggiornamento e pubblicizzazione.	11

*U.O.S. Formazione e Accreditamento
ASP Catanzaro*

1. Premessa.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (di seguito "ASP" o "Azienda") promuove e sostiene la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento curricolari, strumenti fondamentali per accompagnare gli studenti nelle loro scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, rendendo disponibili le proprie strutture.

A tal fine, l'Azienda ritiene necessario regolamentare le procedure amministrative per la stipula delle convenzioni di tirocinio, con l'obiettivo di assicurare uniformità procedurale, semplificazione amministrativa e certezza giuridica nei rapporti convenzionali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. c) del D.M. 142/1998, il numero massimo di tirocinanti contemporaneamente presenti presso l'Azienda non può eccedere il limite del 10% del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Ai fini della programmazione e dell'assegnazione delle disponibilità, i tirocini attivati nell'ambito delle reti formative vigenti sono considerati prioritari rispetto agli altri percorsi.

2. Finalità ed ambiti di applicazione.

Il presente regolamento disciplina la stipula delle convenzioni finalizzate allo svolgimento dei **tirocini formativi e di orientamento curricolari** che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, possono essere attivati tra l'ASP di Catanzaro e le seguenti Istituzioni formative, a favore dei propri studenti:

- università e istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- istituzioni formative private, **senza scopo di lucro** e diverse da quelle sopra indicate, previa specifica autorizzazione regionale, fatta salva la possibilità di revoca.

*U.O.S. Formazione e Accreditamento
ASP Catanzaro*

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro né configurano alcuna forma di attività occupazionale. L'Azienda non ha, pertanto, alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Sono esclusi da questa trattazione i tirocini extracurricolari, che non rientrano nell'ambito di competenza della U.O.S. Formazione e Accreditamento.

3. Riferimenti normativi.

Nel presente capitolo sono riportati i principali riferimenti normativi di interesse in materia di tirocini formativi e di orientamento.

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- Direttiva n. 2 del 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Funzione Pubblica – Tirocini formativi e di orientamento;
- Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 – Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 – Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 – Norme in materia di promozione dell'occupazione (Tirocini formativi e di orientamento);
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico INAIL sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

4. Terminologia e definizioni.

Le definizioni di seguito riportate hanno lo scopo di precisare il significato dei termini utilizzati nel presente regolamento, assicurandone un'interpretazione univoca.

- **Tirocinio curriculare:** È un'esperienza formativa prevista all'interno di un percorso ufficiale di istruzione o formazione, finalizzata all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze coerenti con gli obiettivi didattici del corso di studi del tirocinante. Si svolge sulla base di una convenzione tra il Soggetto promotore e l'Azienda ospitante ed è parte integrante del percorso formativo dello studente.
- **Soggetto promotore:** È l'Ente/Istituto formatore, pubblico o privato, quest'ultimo costituito ai sensi del Codice Civile, che richiede la stipula di una convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare.
- **Soggetto ospitante:** È l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.
- **Struttura aziendale:** È l'articolazione funzionale dell'Azienda presso la quale il tirocinio si svolge concretamente.
- **Responsabile aziendale:** È il Direttore/Responsabile dell'articolazione funzionale (macroarticolazione, U.O.C. U.O.S.D.) di assegnazione del tirocinante, delegato alle funzioni datoriali, che garantisce il corretto svolgimento del tirocinio.
- **Tutor didattico-organizzativo:** È il tutor designato dall'Ente/Istituto formatore, responsabile degli aspetti didattici e organizzativi del tirocinio.
- **Tutor aziendale:** È il dipendente individuato dal Responsabile aziendale della Struttura ospitante, sulla base delle caratteristiche specificate dall'Ente/Istituto formatore all'interno del progetto formativo, incaricato di affiancare il tirocinante e di sovrintendere allo svolgimento delle attività formative previste.
- **Tirocinante:** È lo studente inserito in Azienda per lo svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dalla convenzione e dal progetto formativo.
- **Convenzione:** È il rapporto negoziale tra il l'Ente/Istituto formatore e l'Azienda che definisce condizioni, responsabilità e regole del tirocinio. È sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto coinvolto.
- **Progetto formativo e di orientamento:** È il documento indispensabile per l'attivazione del tirocinio, che definisce obiettivi, modalità di svolgimento e compiti dei soggetti

coinvolti (Ente/Istituto formatore, Azienda ospitante, tirocinante). Riporta gli estremi delle coperture assicurative per infortuni (INAIL) e responsabilità civile.

5. Disposizioni generali, organizzative e assicurative sui tirocini curricolari.

Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare, disciplinato dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, **non costituisce rapporto di lavoro**. Pertanto, **non è prevista alcuna forma di retribuzione** e dal suo svolgimento non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

L'Azienda **non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale dipendente**, né per sopperire a carenze di organico, e si riserva la facoltà di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all'interessato e al soggetto promotore.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è assimilato al lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Ne consegue l'obbligo di:

- formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
- informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- sorveglianza sanitaria, ove prevista in relazione alle mansioni o ai rischi specifici.

Ad eccezione delle fattispecie per le quali trovano applicazione specifiche disposizioni normative, i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente.

Per quanto concerne i medici in formazione specialistica, le relative coperture assicurative sono poste a carico dell'Ente ospitante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Le coperture assicurative devono essere attive e valide per l'intera durata del tirocinio e costituiscono requisito indispensabile per l'avvio delle attività.

Per i dipendenti dell'ASP di Catanzaro iscritti a percorsi formativi esterni che prevedono l'attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento curricolare, lo svolgimento del tirocinio è consentito esclusivamente **al di fuori dell'orario di servizio e presso unità operative diverse da**

*U.O.S. Formazione e Accreditamento
ASP Catanzaro*

quella di appartenenza. Tale disposizione garantisce la necessaria separazione tra attività lavorativa e attività formativa, prevenendo sovrapposizioni di ruoli, situazioni di conflitto di interessi e ogni possibile utilizzo improprio del tirocinio quale estensione della prestazione lavorativa. Essa assicura inoltre che il percorso formativo si svolga in un contesto imparziale e idoneo all'acquisizione di nuove competenze, in coerenza con le finalità proprie del tirocinio e con i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

6. Procedure per la stipula delle convenzioni.

Il presente capitolo disciplina il procedimento amministrativo per la stipula delle convenzioni con i soggetti promotori. Definisce i compiti della U.O.S. Formazione e Accreditamento, i requisiti documentali dei soggetti promotori e le condizioni per la validità dell'atto convenzionale.

6.1 Modalità di richiesta e stipula della convenzione.

L'Ente/Istituto formatore interessato alla stipula della convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari presenta formale richiesta alla Direzione Generale dell'Azienda, allegando la bozza di convenzione riferita ad uno specifico percorso formativo oppure, in alternativa, all'intera offerta didattica (accordo quadro).

La bozza deve essere redatta sulla base dello schema tipo approvato con Deliberazione dell'ASP di Catanzaro n. 156/2025 e conforme al D.M. 142/1998, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione dei dati personali.

La struttura aziendale competente per l'istruttoria amministrativa finalizzata alla stipula della convenzione, ai sensi del presente regolamento, è la U.O.S. Formazione e Accreditamento.

La procedura di stipula si articola come segue:

- a) **Trasmissione e destinatario:** Il soggetto promotore invia istanza, a mezzo posta certificata, esclusivamente a protocollo@pec.asp.cz.it, con oggetto chiaro (“*Richiesta stipula convenzione tirocini – [Nome soggetto promotore]*”), allegando la bozza di convenzione in formato Word (editabile) e indicando il referente per le comunicazioni (nome, ruolo,

*U.O.S. Formazione e Accreditamento
ASP Catanzaro*

recapito telefonico, indirizzo mail), secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ASP di Catanzaro.

- b) **Sottoscrizione e recepimento:** La convenzione, ad avvenuta istruttoria, sarà sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale del soggetto promotore ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e restituita a protocollo@pec.asp.cz.it per il recepimento mediante atto deliberativo del vertice aziendale dell'ASP di Catanzaro.

6.2 Identificazione del Soggetto promotore.

Ai fini della stipula delle convenzioni per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento curricolari, ciascun soggetto promotore di cui all'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, è tenuto a dimostrare di essere **regolarmente costituito ai sensi di legge** e legittimato all'attivazione di tirocini formativi. La regolare costituzione rappresenta presupposto inderogabile per la validità dell'atto convenzionale e per l'assunzione delle responsabilità previste dalla normativa.

La U.O.S. Formazione e Accreditamento, in sede di istruttoria, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi mediante acquisizione della documentazione di seguito indicata, differenziata per categoria di appartenenza. La documentazione può essere prodotta in originale o in copia conforme all'originale.

- a) Università statali:
- Atto di nomina del Rettore o del legale rappresentante;
 - Documento di identità del Rettore o del legale rappresentante.
- b) Istituti di istruzione universitaria non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici:
- Atto costitutivo e statuto dell'Istituto, debitamente registrati, da rendere in copia conforme all'originale, ovvero in copia conforme autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - Decreto istitutivo o provvedimento ministeriale di riconoscimento/abilitazione al rilascio di titoli accademici;

*U.O.S. Formazione e Accreditamento
ASP Catanzaro*

- Attestazione riguardante l'accreditamento ministeriale dei corsi di studio di interesse;
 - Documentazione per il rilascio dell'attestato B.D.N.A. per come indicato nella pagina web dell'Ufficio Unico Antimafia, al seguente link: <https://www.asp.cz.it/strutture-di-staff/ufficio-unico-antimafia/>;
 - Atto di nomina del Rettore o del legale rappresentante;
 - Documento di identità del Rettore o del legale rappresentante.
- c) Istituzioni formative private, senza scopo di lucro e diverse da quelle sopra indicate, previa specifica autorizzazione regionale, fatta salva la possibilità di revoca:
- Atto costitutivo e statuto dell'Istituto, debitamente registrati, dai quali si evinca la natura non lucrativa, da rendere in copia conforme all'originale, ovvero in copia conforme autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - Attestazione riguardante l'accreditamento regionale dei corsi di studio;
 - Documentazione per il rilascio dell'attestato B.D.N.A. per come indicato nella pagina web dell'Ufficio Unico Antimafia, al seguente link: <https://www.asp.cz.it/strutture-di-staff/ufficio-unico-antimafia/>;
 - Atto di nomina del legale rappresentante;
 - Documento di identità del legale rappresentante.

Ogni eventuale richiesta di convenzionamento dei soggetti formatori sopra indicati, avanzata da Enti gestori, potrà essere accolta solo a seguito della presentazione di idonea documentazione, da rendere in copia conforme all'originale, ovvero in copia conforme autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della delega alla firma dell'atto convenzionale (delega organica contenuta nello Statuto dell'Ente/Istituto formatore, o procura speciale a firma del Rappresentante Legale dell'Ente/Istituto formatore).

6.3 Disposizioni comuni.

Le disposizioni di seguito indicate si applicano trasversalmente a tutte le categorie di soggetti promotori di cui ai punti precedenti e integrano i requisiti documentali specificamente previsti per

ciascuna tipologia di Ente/Istituto. La completa e corretta produzione della documentazione richiesta costituisce condizione essenziale per l'avvio dell'iter di convenzionamento.

- a) **Disciplina delle autocertificazioni:** Ai sensi del D.P.R. 445/2000, possono essere autocertificati: l'iscrizione in pubblici registri, albi ed elenchi; i titoli di studio e le qualifiche; la qualità di legale rappresentante. Devono essere prodotti in originale o copia conforme: gli atti costitutivi, gli statuti, i provvedimenti autorizzativi o di accreditamento, le convenzioni con enti pubblici.
- b) **Aggiornamenti:** Il soggetto promotore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Azienda di ogni variazione rilevante intervenuta, non oltre trenta giorni dal relativo verificarsi. Rientrano tra tali variazioni, a titolo esemplificativo: la sostituzione del rappresentante legale, la scadenza o revoca di accreditamenti o autorizzazioni, nonché eventuali modifiche statutarie.
- c) **Verifiche e conseguenze:** L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti, effettuare verifiche presso gli enti competenti e controllare a campione la veridicità delle eventuali dichiarazioni rese. La mancata dimostrazione della regolare costituzione del soggetto promotore o della sua legittimazione ad attivare tirocini formativi ai sensi del D.M. 142/1998 comporta l'impossibilità di procedere alla stipula della convenzione.

6.4 Obblighi di comunicazione del Soggetto Promotore.

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, copia della convenzione stipulata con l'Azienda e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione Calabria, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro e alle rappresentanze sindacali aziendali dell'ASP di Catanzaro ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6.5 Rinvio alla disciplina operativa.

Le modalità operative di gestione dei tirocini presso le strutture aziendali dell'ASP di Catanzaro sono disciplinate da separato regolamento aziendale.

7. Disciplina transitoria delle convenzioni già in essere.

Per le convenzioni stipulate precedentemente all'approvazione del presente Regolamento, si darà corso all'applicazione delle stesse fino alla naturale data di scadenza. Trascorso tale termine, le convenzioni saranno considerate risolte di diritto. È escluso qualsiasi rinnovo tacito o automatico.

8. Entrata in vigore aggiornamento e pubblicizzazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di adozione sull'albo pretorio online.

Tutto quanto risulti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento è da considerarsi nullo e privo di effetti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si farà riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia.